

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 638

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BALBONI e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2001

—————

Modifica dell’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, oltre la metà dei consorzi agrari provinciali italiani sono stati posti in liquidazione coatta amministrativa in seguito al tracollo della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), che ha cagionato a ricaduta il loro dissesto, dal momento che molti di loro erano garanti della stessa e tutti ne erano soci. Tuttavia la maggior parte dei consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa hanno continuato ad operare essendo stati autorizzati all'esercizio provvisorio. La legge 28 ottobre 1999, n. 410, ha stabilito che l'esercizio provvisorio verrà comunque revocato per tutti i consorzi agrari provinciali che ne usufruiscono alla scadenza dei trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge, vale a dire il novembre 2002; a questa data, cessando l'esercizio provvisorio, i consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa o verranno ceduti ad altri consorzi o a cooperative agricole, oppure potranno riattivarsi dopo aver proposto ai creditori un concordato fallimentare.

Allo scopo di consentire queste due ipotesi, il legislatore ha successivamente provveduto a liquidare a tutti i consorzi agrari provinciali l'antico credito che essi vantavano verso lo Stato per gli ammassi cereali nei negli anni '50 e '60, pari a complessivi 1.000 miliardi circa (che rappresentano l'80 per cento del credito registrato a bilancio).

Tale somma che avrebbe dovuto essere erogata contemporaneamente all'entrata in

vigore della legge n. 410 del 1999 (novembre 1999), è stata concretamente messa a disposizione dei consorzi agrari provinciali solo nel febbraio 2001, cioè con 14 mesi di ritardo e non si è provveduto con denaro contante, ma con l'emissione straordinaria di titoli di stato quinquennali (scadenza 2006), che non possono essere negoziati in un colpo solo per il timore di deprezzamento del titolo; quindi sono di limitata utilità sia per acquistare aziende consortili che per realizzare concordati (perchè i creditori vogliono essere liquidati in contante e non con titoli del debito pubblico). Si aggiunge che la maggior parte dei consorzi agrari provinciali, specialmente nel Sud, ha ricevuto somme molto modeste ed inidonee a qualunque soluzione definitiva dal momento che la somma di 1.000 miliardi è stata divisa in maniera diseguale (sulla base dei crediti a suo tempo vantati dai singoli consorzi agrari).

Riassumendo: è opportuno che il termine di scadenza del novembre 2002 venga prorogato in modo da recuperare il ritardo nell'erogazione dei titoli di stato; si suggerisce quindi una proroga di ulteriori ventiquattro mesi. La proroga, comunque, è indispensabile per tutti quei consorzi agrari provinciali, soprattutto nel Centro e Sud Italia, che nonostante l'erogazione dei titoli di stato non riescono a concludere il concordato e non hanno ancora trovato un acquirente per la loro azienda (consorzi agrari confinanti o cooperative).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».

